

**Numero 03283/2015 e data 03/12/2015 Spedizione**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

## **Consiglio di Stato**

**Sezione Seconda**

**Adunanza di Sezione del 2 dicembre 2015**

**NUMERO AFFARE 01940/2015**

**OGGETTO:**

Ministero della Giustizia - Consiglio Superiore della Magistratura.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto con presentazione diretta, ex art. 11 d. P.R. n. 1199/1971 e art. 3, comma 4, L. 205/2000, dal dottor Antonino Di Blasi, avverso: a) il provvedimento di collocamento a riposo a decorrere dal 1° gennaio 2016 per limiti di età, di cui alla comunicazione prot. n. 8830 del 21 agosto 2015; b) la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 30 luglio 2015 “in parte qua”; c) ogni atto presupposto connesso e/o consequenziale.

**LA SEZIONE**

Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in oggetto, depositato direttamente in data 10.11.2015;

Visto l'art. 11, secondo comma, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Carlo Visciola;

**PREMESSO E CONSIDERATO:**

- che pur non avendo il ricorrente espletata la procedura prevista dal sopracitato art. 11, occorre acquisire il ricorso in originale con i relativi atti, nonché la relazione del Ministero;

- che la domanda cautelare presentata dal ricorrente ai sensi dell'art.23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come introdotto dall'art.4 della legge 21 luglio 2000, n. 205, ne impone comunque l'esame da parte della Sezione anche prima che pervenga la richiesta di parere e la prescritta relazione ministeriale, stante l'imminente pregiudizio derivante dall'esecutività dell'impugnato provvedimento di collocamento a riposo a decorrere dalla data ravvicinata del 1° gennaio 2016;

- che il "fumus boni iuris", la cui sussistenza allo stato non può essere esclusa, potrà essere compiutamente valutato all'esito dell'acquisizione della relazione e delle risultanze istruttorie che il Ministero referente dovrà trasmettere nel più breve tempo possibile;

- che appare sussistere l'ulteriore requisito della gravità ed irreparabilità del danno derivante dal provvedimento impugnato, la cui esecuzione a decorrere dal 1° gennaio 2016 precluderebbe al ricorrente la prosecuzione nel delicato incarico tuttora ricoperto e sulla cui permanenza l'interessato aveva riposto ragionevole affidamento, a seguito del trattenimento in servizio già a suo tempo accordatogli, incidendo in tal modo anche sullo "ius ad officium" garantito al medesimo e ciò pur in assenza di apprezzabili

ed evidenti ragioni di segno contrario, che oltretutto non risultano evidenziate neppure negli atti impugnati;

- che l'istanza cautelare deve, pertanto, essere accolta con la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, almeno fino a quando l'Amministrazione non fornisca concreti elementi che consentano alla Sezione di valutarne l'incidenza sulla funzionalità dell'Ufficio ricoperto dal ricorrente, tenendo conto sia del tempo necessario per la nuova copertura dell'incarico in questione, sia del prevedibile disagio organizzativo e funzionale che, anche ad avviso dello stesso ricorrente, conseguirebbe dall'esecuzione del provvedimento impugnato, nelle more della definizione del giudizio.

P.Q.M.

esprime il parere che debba essere accolta la domanda proposta dal ricorrente e per l'effetto sospesa l'efficacia dell'impugnato provvedimento di collocamento a riposo, nei termini e limiti di cui in motivazione.

L'ESTENSORE  
Carlo Visciola

IL PRESIDENTE  
Sergio Santoro

IL SEGRETARIO  
Maria Grazia Nusca

